

conseguenza l'aiuto, il cui importo massimo è 2,2 milioni di EUR, non supera in ogni caso circa il 35 % della spesa complessiva per la ristrutturazione. Ciò soddisfa il requisito espresso al punto 44 degli orientamenti, in base al quale in una società di medie dimensioni come NEC almeno il 40 % dei costi di ristrutturazione devono essere coperti con contributi propri del beneficiario, ivi compresi i finanziamenti esterni a testimonianza della fiducia nella redditività del beneficiario.

4.2.6. *Controllo e relazione annuale*

- (85) Il punto 49 degli orientamenti prevede l'obbligo per gli Stati membri di riferire in merito alla corretta applicazione del piano di ristrutturazione attraverso relazioni dettagliate periodiche. Il punto 51 contempla condizioni meno stringenti per le piccole e medie imprese, ritenendo di norma sufficiente la trasmissione da parte loro dello stato patrimoniale e del conto economico con cadenza annuale. I Paesi Bassi si sono impegnati a trasmettere dette relazioni.

4.2.7. *Il principio «una tantum»*

- (86) I punti da 72 a 77 degli orientamenti fanno riferimento al principio «una tantum», in base al quale gli aiuti alla ristrutturazione sono da concedersi una sola volta in un periodo di dieci anni.
- (87) I Paesi Bassi si sono impegnati a rispettare il principio «una tantum» espresso negli orientamenti. Hanno confermato di non aver concesso a NEC alcun aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione nei dieci anni antecedenti all'operazione. La compatibilità con il mercato rappresenterà altresì la base di ogni altra trattativa attuale o futura con NEC.

5. CONCLUSIONI

- (88) La Commissione constata che i Paesi Bassi hanno illegalmente posto in essere l'aiuto in questione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, l'aiuto può essere ritenuto compatibile con il mercato interno quale aiuto alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti, in quanto soddisfa tutte le condizioni in essi previste per la concessione di un tale aiuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore della società di calcio NEC di Nijmegen sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2016

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

17CE0184

